



Italia attrattiva con il "regime degli impatriati"

A cura di Dott.Massimo Pometto, Avv.Domenico Multari e Dott.Filippo Onorato

Il regime introdotto con l'Art.16 del D.Lgs. 147/2015, altrimenti noto come "*regime impatriati*", consente a chi, cittadino Ue o Extra-Ue, decida di trasferirsi in Italia avendo i requisiti per beneficiarne, di godere di un'elevata percentuale di abbattimento del carico fiscale su determinati redditi.

In determinati casi la suddetta misura agevolativa prevede, infatti, la possibilità, per chi, lavoratore/libero professionista/imprenditore qualificato, decida di trasferirsi in Italia non essendovi stato residente nei due anni precedenti e si impegni a restare nel "Bel Paese" per almeno due anni, di godere per 5 anni dell'esenzione da tassazione in Italia del 70% dell'ammontare dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da lavoro autonomo e d'impresa, derivanti da attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia; se si decidesse di trasferirsi in alcune specifiche regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la percentuale dei redditi che non concorrerebbero alla formazione della base imponibile crescerebbe invece fino al 90%. In caso di lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei dodici mesi antecedenti al trasferimento o nei 18 mesi successivi (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente da chi beneficia del regime in questione oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) è possibile, per ulteriori 5 anni, beneficiare di un assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti in Italia limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. L'assoggettamento a tassazione dei redditi da attività prevalentemente in Italia è limitato al 10% del loro ammontare nel secondo quinquennio nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

Di grande interesse quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.33 del 28.12.2020 laddove sembrerebbe aver chiarito che possa avvalersi delle agevolazioni previste dal "regime impatriati" anche il lavoratore trasferitosi in Italia che continui a prestare la propria attività da remoto per il precedente datore di lavoro estero.

Tuttavia, nel pianificare il trasferimento di residenza in Italia bisogna prestare particolare attenzione alle implicazioni fiscali che potrebbero sorgere in relazione alla tassazione dei redditi percepiti, su base cross-border, dai contribuenti che si trasferiscono in Italia.

Nella pratica si verifica sovente, infatti, che il contribuente che trasferisce la residenza fiscale in Italia conservi con il territorio dello Stato di provenienza alcuni legami economico-patrimoniali, come ad esempio partecipazioni in imprese ivi residenti o, molto più semplicemente, immobili di proprietà ivi situati.

Pertanto, le principali fattispecie di tassazione cross-border riguardano in genere i redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria e redditi dei terreni o fabbricati situati all'estero.

In tali casi, secondo la ripartizione della potestà impositiva di matrice convenzionale o, in assenza di convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa domestica, il diritto a tassare potrebbe spettare sia allo Stato all'interno del quale i beni che producono il reddito sono situati o nel quale i redditi in questione hanno fonte, sia allo Stato in cui il soggetto titolare del reddito è residente.



Al riguardo, il contribuente che ha deciso di trasferire la residenza fiscale in Italia sarà tenuto ad ivi versare le imposte sui redditi ovunque prodotti, sulla base del cd. "*worldwide income taxation principle*".

In particolare, i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d'impresa, scontano generalmente, ai sensi della normativa italiana, un'**imposta sostitutiva del 26%**.

Per risolvere eventuali casi di doppia imposizione bisognerà fare riferimento alle disposizioni relative alle suddette tipologie di reddito ed ai *double taxation relief methods* contenuti nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo stato estero di volta in volta coinvolto. A tal proposito, il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni prevede, agli articoli 10 e 11, riferiti rispettivamente a Dividendi e Interessi, la tassazione concorrente sia nel Paese della fonte che nel Paese della residenza, con l'applicazione di un'aliquota di tassazione massima (15% per dividendi e 10% per interessi) nel Paese della fonte. Nel Paese di residenza si avrà solitamente un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; ancora, per quanto riguarda la tassazione dei capital gains, l'art. 13 del Modello OCSE prevede, a seconda della tipologia di bene alienato, sia la tassazione concorrente nel Paese della fonte ed in quello di residenza sia quella esclusiva nel paese di residenza cioè, nel caso oggetto di analisi, l'Italia.

Con riferimento, invece, ai redditi dei terreni o fabbricati situati all'estero, questi ultimi sono riconducibili, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR, alla categoria dei redditi diversi. Nel caso in cui tali redditi siano assoggettati a imposta nello Stato di origine, saranno assoggettati a tassazione anche in Italia per un ammontare pari alla base imponibile netta soggetta a tassazione nello Stato estero nell'anno oggetto di dichiarazione o - in caso di difformità tra i periodi di imposizione - per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano (circostanza che ricorre, ad esempio, nel caso del periodo d'imposta del Regno Unito che risulta disallineato rispetto a quello italiano); anche per i redditi da *immovable property* il modello OCSE di Convenzione, all'art.6, prevede una tassazione concorrente, cioè sia nel Paese in cui sono situati gli immobili sia nel Paese della residenza.

In definitiva, si ritiene che il regime agevolativo previsto dalla normativa italiana per attrarre (o riattrarre) in Italia persone fiscalmente residenti all'estero possa, previa adeguata pianificazione fiscale, essere di grande appeal **anche, sembrerebbe, per il lavoratore trasferitosi in Italia che continui a prestare la propria attività da remoto per il precedente datore di lavoro estero**; tale regime, infatti, offre la possibilità di beneficiare, a determinate condizioni, di un abbattimento dell'imponibile fiscale fino al 90% per anno fino a un massimo di dieci anni.